



C I T T A' D I M O R T A R A

(Provincia di Pavia)

UFFICIO COMMERCIO

Reg. Ord.81

Mortara, li 24/12/2009

IL SINDACO

VISTA la D.G.R. n.8/10359 del 21/10/2009 “Indirizzi generali per i Comuni sugli orari e i turni di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti (art.1 comma 3 L.R. 24/2004);

RITENUTO opportuno riformulare le direttive a suo tempo prescritte con DGC n.94 del 05/03/1980 e Delibera Commissario Prefettizio n.94 del 14/02/1985, al fine di uniformare le disposizioni comunali alle indicazioni regionali impartite con la DGR sopra citata;

RICHIAMATA la nota prot. 27624 del 10/12/2009 con cui copia del presente atto veniva trasmesso alle Associazioni del Commercio, Sindacali e dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale;

VISTI il d.lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ed il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. Il presente atto si applica agli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione. Gli impianti distributori di gas petrolio liquefatto e di metano possono funzionare ininterrottamente, nel rispetto degli accordi sindacali previsti ai sensi del CCNL di settore.
2. Le autonome attività artigianali e commerciali eventualmente presenti sull'area dell'impianto non sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura praticati dagli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, ma seguono le disposizioni di legge loro afferenti.
3. Negli orari di apertura dell'impianto, il servizio deve essere garantito con la presenza del gestore o di personale preposto. Durante l'orario di chiusura, le apparecchiature destinate al servizio self-service prepagamento svolgono servizio continuativo, senza l'assistenza del gestore o di personale preposto.
4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal presente provvedimento.
5. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore. A decorrere dall'1 gennaio 2010 tale orario può essere aumentato dal gestore di norma fino a sessantadue ore.
6. L'apertura assistita degli impianti stradali sarà necessariamente garantita nelle fasce orarie che vanno dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30. I gestori, nel rispetto dei limiti di cui al punto 5., stabiliscono l'articolazione giornaliera e settimanale dell'orario di apertura dell'impianto, non superando il limite delle undici ore giornaliere.
7. La scelta dell'orario è comunicata all'Amministrazione Comunale ed al titolare dell'autorizzazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi almeno trenta giorni prima dell'inizio del nuovo orario di apertura e chiusura. La scelta non può essere modificata prima di sei mesi.
8. Qualora il gestore non effettui alcuna comunicazione, l'orario che l'impianto deve praticare è 7:30-12:15 – 15:00-19:00.
9. L'Amministrazione, verificato che l'orario prescelto rispetta i limiti di cui ai punti 5. e 6., valuta la coerenza dell'orario con le esigenze dell'utenza. Qualora ravvisi, motivandola, una incompatibilità fra l'orario proposto e particolari esigenze dell'utenza, invita il gestore a modificare l'orario proposto. In caso di mancata risposta entro quindici giorni dalla richiesta, la stessa è da considerarsi assentita.
10. Il gestore è tenuto a rendere pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dell'impianto, mediante cartelli o altri mezzi idonei allo scopo, facilmente visibili dalla clientela.

11. E' consentito il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti, in accordo col gestore ed il titolare dell'impianto, da parte di autocisterne, anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico.
12. Al servizio effettuato la domenica, secondo i turni stabiliti dalla Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul sito web della Regione entro il 15 dicembre di ogni anno da osservarsi per l'anno successivo, segue la chiusura obbligatoria nel primo giorno feriale successivo.
13. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22:00 fino alle ore 7:00 nel rispetto dei turni domenicali e festivi.
14. Il servizio notturno è autorizzato dal Comune: le domande potranno essere accolte in quanto il servizio notturno costituisce un servizio all'utenza che, per il contesto territoriale e socio-economico del Comune di Mortara non comporta disfunzioni o altri elementi ostativi.
15. Il Comune, previa istanza dei soggetti titolari di autorizzazione o dei gestori degli impianti, se l'impianto in oggetto è dotato di apparecchiature di self-service pre-pagamento, può autorizzare la deroga al turno di apertura festiva, nelle situazioni in cui il traffico festivo è scarso e se non si crea disservizio per l'utenza.
16. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, è per un massimo di due settimane, fruibili prevalentemente nel mese di agosto. I turni di ferie sono stabiliti dalla Regione Lombardia con decreto dirigenziale, pubblicato sul sito web della Regione entro il 15 dicembre di ogni anno, da osservarsi per l'anno successivo.
17. Qualora il gestore, d'intesa con il titolare dell'impianto, intenda scegliere un periodo di ferie diverso dal turno assegnato, lo comunica al Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo feriale prescelto.
18. Si ritiene formalmente abrogata la previgente disciplina comunale regolante la materia, qualora incompatibile con i contenuti della DGR n.8/10359 del 21/10/2009.
19. Il presente atto è trasmesso all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Mortara.
20. Per quanto non previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni regionali disciplinanti la materia.
21. Il Comando Polizia Locale, i Carabinieri e le Forze di Polizia sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento.
22. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Lombardia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione.

IL SINDACO

F.to Roberto ROBECCHI